



Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 461 DEL 05/10/2026 REG.GEN REGISTRO PARTICOLARE N. 88 DEL 05/10/2026

OGGETTO:

Affidamento per la fornitura di buoni pasto cartacei per dipendenti tramite Mepa Codice CIG: BD3BF4EA14

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 27 del CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 secondo cui è possibile istituire un servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti che effettuano i rientri pomeridiani;

TENUTO CONTO in particolare che:

- ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCNL 2022-2024, possono fruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a trenta minuti;
- ai sensi dell'art. 27, comma 8, del medesimo contratto i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata purché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 della disposizione medesima;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ha istituito il servizio mensa tramite buoni pasto sostitutivi in favore dei dipendenti comunali (anche a tempo determinato), con l'attribuzione del buono pasto al ricorrere delle condizioni previste dal CCNL nonché dal CCDI;

PRESO ATTO che il D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni, nella L. 7.8.2012 N. 135, all'art. 5, ha stabilito che "a decorrere da ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, ...omissis..., delle amministrazioni pubbliche ...omissis... non può superare il valore nominale di 7,00 euro";

OSSERVATO che, effettuato il calcolo del fabbisogno medio mensile dal foglio presenze, il quantitativo da richiedere al fine di garantirne la continuità dell'erogazione ai dipendenti per l'anno 2026 è stato individuato in n. 630 buoni pasto;

DATO ATTO che, in relazione al valore esiguo del presente affidamento, al settore di riferimento, alle sue caratteristiche tecniche ed all'assenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, si ritiene di escludere l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente:

- l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/23.12.1999 che prevede, da parte delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di utilizzo delle convenzioni stipulate dal ministero ovvero l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione;

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO che, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 196/2006, Consip SpA ha un Accordo Quadro attivo per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei denominato "Buoni Pasto 11", il cui lotto n. 3 attribuito alla Regione Veneto prevede l'applicazione di uno sconto del 12,84% sul valore nominale del buono;

CONSIDERATO che la Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. di Bologna P.IVA 03543000370, mediante trattativa MePa n. 6617237 si è dichiarata disposta ad applicare, sul valore nominale di € 7,00 del buono pasto, uno sconto del 12,93%;

CONSIDERATO che dopo verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

ACCERTATO che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché ha già eseguito in passato prestazioni di natura simile per il Comune di Vigonovo;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta DAY RISTOSERVICE la fornitura di n. 630 buoni pasto cartacei pari ad un costo di € 3.836,70 (IVA esclusa), tramite il portale MePa, come previsto dalla vigente normativa;

DATO ATTO:

- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente BD3BF4EA14;
- che il sistema "Durc On Line" ha prodotto il documento numero Protocollo INAIL_55833700, nel quale viene dichiarata la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. fino al 11.01.2027;

VISTO l'art. 4 del DLgs. 30.03.2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 e 183 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 22 - 23 e 24 del vigente Statuto;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22.12.2025, avente per oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 presentata dalla Giunta Comunale”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2025, avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e della Nota Integrativa”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 29.12.2025, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028”;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10 del 23.12.2025, avente per oggetto “Nomina del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. Periodo 01.01.2026 – 31.12.2026.”;

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del DLgs. 118/2011);

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO doversi provvedere all’impegno di spesa di € 3.990,17 (IVA 4% compresa) a valere sul bilancio 2026-2028 annualità 2026 a titolo di servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto cartacei al fine di garantirne la continuità dell’erogazione ai dipendenti per l’anno 2026;

DETERMINA

1. di procedere con la trattativa diretta tramite il Portale per gli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione affidando alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. di Bologna P.IVA 03543000370, la fornitura di n. 630 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, per un costo di € 3.836,70 al netto dello sconto del 12,93% ed esclusa IVA, pari a complessivi € 3.990,17 Iva compresa;
2. di impegnare a favore della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. di Bologna P.IVA 03543000370, la spesa complessiva di € 3.990,17 (IVA compresa) al Capitolo 11078 “Servizio sostitutivo mensa aziendale” del Bilancio di competenza 2026-2028 annualità 2026;
3. di stabilire che sono a carico dell’aggiudicatario della presente fornitura tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare atto che, il presente provvedimento è adottato nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 14, commi 2 e 3 del D.P.R. 62/2013, e art. 6bis della Legge n.241/90, per cui non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile dell’istruttoria né in capo del responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale nonché sul sito web comunale, in Amministrazione Trasparente alla sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”.

**Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ROSTELLATO ALESSANDRO**

*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)*